



**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Come procedere quando l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo?	3
Principio	3
Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale	
Eccezione 2: atti dell'UE il cui titolo è introdotto nell'ingresso	4
Indice	5

1 Come procedere quando l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo?

1.1 Principio

133 Se si rimanda più volte a un atto dell'UE, alla prima occorrenza tale atto è citato con il titolo numerico o con il titolo completo; in quest'ultimo caso il titolo numerico è introdotto tra parentesi subito dopo il titolo completo.

A ogni occorrenza successiva, l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico. Nella relativa nota a piè di pagina si rimanda alla nota a piè di pagina della prima occorrenza (ad es. con la formula «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 2 lett. c.»).

Esempio:

¹ Una derrata alimentare di cui all'articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011³.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 1.

→ [*RU 2012 455](#), art. 2

1.2 Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale

134* Quando l'atto normativo dell'UE viene citato più volte, in luogo del titolo numerico si può utilizzare il titolo breve ufficiale (ossia quello espressamente menzionato nel titolo dell'atto), attenendosi alle regole seguenti:

- il titolo breve previsto nel testo pubblicato nella GU è completato dall'acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sulla sicurezza delle ferrovie»¹ anziché «direttiva sulla sicurezza delle ferrovie». In questi casi l'acronimo utilizzato è sempre «UE», anche se nel titolo ufficiale dell'atto figura l'acronimo «CE» oppure «CEE»;
- il titolo breve ufficiale non va utilizzato se è troppo generico. È ad esempio il caso del titolo breve «regolamento sull'agenzia» previsto per il regolamento (CE) n. 1335/2008²; nell'UE vi sono infatti numerose agenzie, ognuna delle quali retta da un apposito regolamento;
- per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero abbia lo stesso titolo o un titolo simile.

I titoli brevi degli atti normativi dell'UE vanno comunicati alla Sezione di terminologia della [CaF](#) affinché li registri nella banca dati terminologica [TERMDAT](#).

Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell'atto normativo dell'UE, le stesse regole impiegate per l'uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.

- 135* In via eccezionale e a ragion veduta, è possibile utilizzare un titolo breve non ufficiale, vale a dire non menzionato nell'atto dell'UE, in particolare quando l'atto normativo svizzero rimanda a più atti dell'UE e l'utilizzo di un titolo breve non ufficiale, in luogo del titolo numerico, agevola l'identificazione dell'atto in questione (ad es.: «direttiva UE sugli ascensori» anziché «direttiva 95/16/CE»). In tal caso:
- il titolo breve dev'essere corredato dell'acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sugli impianti a fune» anziché «direttiva sugli impianti a fune» e «regolamento UE sui documenti d'identità» anziché «regolamento sui documenti d'identità»; anche in questi casi l'acronimo utilizzato è sempre «UE»;
 - il titolo breve prescelto deve richiamare l'oggetto dell'atto dell'UE cui si rimanda;
 - per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero o dell'UE abbia lo stesso titolo o un titolo simile.

Tali titoli brevi non ufficiali vanno comunicati alla Sezione di terminologia della [CaF](#) affinché li registri nella banca dati terminologica [TERMDAT](#).

Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell'atto normativo dell'UE, le stesse regole impiegate per l'uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.

1.3 Eccezione 2: atti dell'UE il cui titolo è introdotto nell'ingresso

- 136 Se il titolo di un atto normativo dell'UE è stato introdotto nell'ingresso di un atto normativo svizzero, alle occorrenze successive il rimando è privo della nota a piè di pagina (cfr. n. marg. 108).

Esempio:

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo ...;
in esecuzione dell'Accordo del ...² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo a ..., segnatamente del regolamento (CEE) n. 79/88³ nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo,
ordina:
...
Art. 4
I requisiti minimi stabiliti nell'allegato I numero I lettera A del regolamento (CEE) n. 79/88 si applicano anche ...
² RS 0.999.999.9
³ Regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci.

Indice

- 1 -

133 3
134 3
135 3
136 4

- D -

diritto dell'UE 3, 4

- G -

GU (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) 3

- R -

rimando 3, 4

- T -

titolo 3